

Rivista N°: 3/2015
DATA PUBBLICAZIONE: 04/09/2015

AUTORE: Luca Pedullà*

I FIGLI TUTTI UGUALI: IUS SUPERVENIENS ED EFFETTI SUCCESSORI DELLA PARENTELA NATURALE

1. La quaestio sottoposta dinanzi alla Corte cost. – 2. L'invocata violazione dell'art. 77 Cost. per "eccesso di delega" che, a ben vedere, in virtù di tale motivazione avrebbe dovuto suggerire piuttosto una impugnativa ex art. 76 Cost. – 3. Gli artt. 2 e 3 Cost. alla prova del ius superveniens capace di comprimere le posizioni soggettive sorte in virtù del preesistente assetto normativo. – 4. Il principio costituzionale della parificazione tra figli legittimi e figli naturali, tutelato ex art. 30 Cost., deve comunque prevalere sulla (presunta) stabilità delle posizioni ereditarie quesite, anche alla luce dell'art. 8 CEDU.

1. La quaestio sottoposta dinanzi alla Corte cost.

Nella sent. n. 146/2015 la Corte cost. ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, co. 2 e 3, del D. Lgv. n. 154 del 28 dicembre 2013¹ sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 77 Cost. dal Tribunale ordinario di Genova.

In particolare, nel corso di un giudizio di petizione di eredità, promosso nel marzo 2011 e relativo ad una successione apertasi nel novembre 2004, il Tribunale ordinario di Genova – rilevato, in premessa, che la pretesa avanzata dall'attore "presuppone il riconoscimento in capo allo stesso dello status di chiamato a pieno titolo alla successione legittima di una parente "naturale" collaterale in quarto grado, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 74 e 258 c.c.", così come innovate dalla L. n. 219 del 10 dicembre 2012² ed applicabili retroattivamente (ossia ai giudizi già pendenti) solo in virtù delle disposizioni, sopravvenute in corso di causa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 104 del D. Lgv. n. 154 del 2013 – ha ritenuto rilevante, al fine del decidere, e non manifestamente infondata l'argomentazione sottoposta-

* Ricercatore nell'Università degli Studi "Kore" di Enna — pedullaluca@gmail.com

¹ D. Lgv. che riguarda la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della L. n. 219 del 10 dicembre 2012.

² Legge riguardante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali".

le, in riferimento agli artt. 2, 3 e 77 Cost., sollevando conseguentemente, tramite rituale ordinanza³, questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni del D. Lgv. n. 154 del 2013.

Secondo il rimettente, la normativa censurata contrasterebbe con gli artt. 2 e 3 Cost. *“sotto il profilo della ragionevolezza... e della sua conseguente idoneità a dirigersi verso la generalità dei consociati”*, a causa della sua portata retroattiva non qualificabile in termini di norma di interpretazione autentica e, dunque, non applicabile alle situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore, nonché con l'art. 77 Cost. *“sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge delega”*, ossia della delega di cui all'art. 2, primo co., lettera f, della citata L. n. 219 del 2012.

I giudici di merito dimostrano, peraltro, di essere ben consapevoli che al fine di eliminare ogni differenza nel trattamento successorio dei figli, l'art. 2, primo co., lettera f della L. n. 219/2012 ha delegato il Governo al fine di assicurare *“l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti, anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 e seguenti del codice civile”*. Così come sono coscienti del fatto che in adempimento della delega menzionata, il richiamato D. Lgv. n. 154 del 2013, tra le disposizioni transitorie e finali, al primo e secondo co. dell'art. 104, ha esplicitamente stabilito che *“fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'art. 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede” e che “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'art. 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge”*.

Da ciò discende l'applicazione del *ius superveniens* di cui all'art. 104, co. 2 e 3, del D. Lgv. n. 154 del 2013 che ha espressamente contemplato, con specifico riferimento all'azione di petizione di eredità, che gli effetti successori della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 c.c., siano riferibili anche alle successioni apertesesi anteriormente all'indicata data del primo gennaio 2013 ed oggetto di giudizi tutt'ora pendenti al momento dell'entrata in vigore del predetto D. Lgv.

Tuttavia, in ossequio al principio generale che esige che la legge regolatrice della successione sia quella vigente al momento dell'apertura della stessa, per i rimettenti non apparirebbe manifestamente infondata la tesi argomentata in giudizio da più parti, volta a sostenere che la nuova disciplina della parentela dovrebbe applicarsi soltanto alle successioni apertesesi dopo il primo gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 219 del 2012), ritenendosi precluso ogni diritto dei parenti “naturali” con riferimento alle successioni apertesesi in

³ Ordinanza pubblicata in G.U. n. 52 del 17 dicembre 2014.

precedenza (nel novembre 2004 nel caso che ci occupa) e disciplinate dalle previgenti disposizioni in materia di chiamata legale all'eredità.

L'irretroattività delle norme successorie sarebbe, cioè, da considerare principio non soltanto *“da sempre rispettato dal legislatore”* ma anche ineludibile in quanto posto a garanzia di quella *“certezza giuridica quale corollario del principio di legalità e della sicurezza nella circolazione dei beni”*. Carattere interpretativo desumibile non dalla qualificazione che tali leggi danno di sé stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie normativa, in relazione ad un rapporto fra norme – e non tra disposizioni – tale che *“il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l’una e l’altra si saldano tra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario”*⁴.

A conclusione del loro ragionamento, poi, i giudici di merito rilevano che la stessa Corte cost. ha insegnato che *“ai fini del controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, non assume valore decisivo verificare se una norma abbia efficacia retroattiva in quanto di natura realmente interpretativa, ovvero si connoti come innovativa con efficacia retroattiva”*⁵ e che, pertanto, *“il legislatore può porre norme che precisino il significato di altre norme non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell’applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di indirizzi omogenei, se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario; in tali casi, il problema da affrontare riguarda non la natura della legge, ma i limiti che incontra la sua portata retroattiva, alla luce del principio di ragionevolezza”*⁶.

2. L’invocata violazione dell’art. 77 Cost. per “eccesso di delega” che, a ben vedere, in virtù di tale motivazione avrebbe dovuto suggerire piuttosto una impugnativa ex art. 76 Cost.

Premesso che non si comprende perché il tribunale rimettente abbia inteso espressamente riferirsi all’art. 77 Cost. anziché al 76 Cost. posto che il vizio lamentato – il *“mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge delega”* – rientra in quest’ultima previsione costituzionale, è da dire che secondo l’ormai pacifica interpretazione fornita dai giudici costituzionali sull’art. 76, non si è mai inteso relegare la funzione del legislatore delegato ad un mero compito di scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante. E ciò in quanto è ben possibile l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamento dei contenuti di indirizzo della delega nel quadro della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi.

Più nello specifico, il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo

⁴ Corte cost., sent. n. 397 del 1994.

⁵ Corte cost., sent. n. 136 del 2001.

⁶ Corte cost., sent. n. 525 del 2000.

alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega nonché delle finalità che la ispirano verificando, nel silenzio del legislatore delegante, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima; l'altro, relativo alla *ratio* della norma delegata⁷.

Con riferimento al primo di essi, può osservarsi che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo base e limite delle norme delegate ma anche risultano essere idonei strumenti per l'interpretazione della loro portata. Siffatte disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, non dimenticandosi come la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure sia possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di "*principi e criteri direttivi*", da ciò discendendo come il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non possa essere ingabbiato – *rectius*: vincolato – nel rispettare regole metodologicamente assai rigorose⁸.

Relativamente, poi, al secondo dei suindicati processi ermeneutici, è ben noto come la Corte cost. abbia più volte avuto modo di ribadire che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega⁹. Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali – più o meno ampi – margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega, al fine di verificare se la norma delegata sia o meno con questa coerente.

Ciò chiarito, nella fattispecie che ci occupa, l'applicabilità retroattiva ai giudizi pendenti del novellato art. 74 c.c. – come detto, introdotta dall'art. 104, co. 2 e 3, del D. Lgv. n. 154 del 2013 – riflette a mio giudizio una scelta del legislatore delegato certamente compatibile con la *ratio* della delega (*sub* art. 2, co. primo, lettera *l*, della L. n. 219 del 2012) e in linea con i criteri direttivi della stessa. Tra i quali vi è, infatti, l'espressa previsione che l'obiettivo di "*adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio*" si realizzi assicurando appunto, "*anche in relazione ai giudizi pendenti*", una disciplina che consenta "*la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 e seguenti del codice civile*".

Quanto appena detto, peraltro, sembra trovare concretezza – nel senso di assecondare fedelmente la *voluntas legislatoris* – nei lavori parlamentari, laddove viene testualmente richiamato "*il profilo centrale della scelta del legislatore del 2012*" consistente nella "*volontà di rimuovere definitivamente, sul piano sostanziale e terminologico, le differenze che resi-*

⁷ Su siffatta pacifica e insuperata interpretazione giurisprudenziale si rimanda alle seguenti sentt. della Corte cost.: n. 163 del 2000; nn. 96 e 290 del 2001; 307 e 413 del 2002; 199 e 503 del 2003; nn. 285 e 426 del 2006; nn. 50, 140, 170, 340 e 341 del 2007; nn. 98 e 112 del 2008; n. 230 del 2010; n. 272 del 2012; nn. 119 e 237 del 2013; n. 229 del 2014.

⁸ Emblematiche appaiono sul punto le appena richiamate sentt. nn. 340 e 341 del 2007 che, a ben vedere, cristallizzano il principio già contenuto nella risalente sent. n. 250 del 1991.

⁹ Cfr. le Ordinanze n. 490 del 2000 e n. 213 del 2005.

duano nel trattamento successorio dei figli, tenendo conto anche delle situazioni in fase di accertamento, nell'ambito dei giudizi pendenti". Non dimenticandosi come già oltre trent'anni fa, la Corte cost. osservava come "dopo vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia" fosse "sempre meno plausibile la regola che esclude dall'eredità i fratelli e le sorelle naturali del defunto a beneficio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado", invitando conseguentemente il legislatore a "prendere atto del notevole incremento verificatosi nel frattempo, sebbene in misura inferiore che in altri paesi, delle nascite fuori del matrimonio e del fenomeno parallelo della famiglia di fatto"¹⁰.

3. Gli artt. 2 e 3 Cost. alla prova del *ius superveniens* capace di comprimere le posizioni soggettive sorte in virtù del preesistente assetto normativo

Il tribunale rimettente ritiene violati anche gli artt. 2 e 3 Cost. posto che se è vero che il legislatore è libero di compiere scelte discrezionali e, dunque, sacrificare un diritto costituzionalmente protetto a favore di un altro di pari rango, è altrettanto vero che il richiamo alla preminenza di un valore rispetto agli altri diritti costituzionalmente garantiti (nella specie, il diritto successorio dei figli naturali) non appare sufficiente ad escludere un giudizio di "arbitrarietà" della scelta legislativa in quanto tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano tendenzialmente in un rapporto di integrazione reciproca, non essendo possibile individuarne uno prevalente sugli altri. La tutela, cioè, per dirla con le parole della Consulta, dovrebbe essere sempre "*sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro*"¹¹.

Se così non fosse, annotano i giudici nel proprio Atto di promovimento della *quaestio* citando la sent. n. 85 del 2013 della Corte cost., "*si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*".

In altre parole, ciò che mancherebbe *in casu* è il soddisfacimento del criterio di proporzionalità (più che della ragionevolezza e della coerenza) tra i mezzi prescelti dal legislatore nell'alveo della sua discrezionalità e delle esigenze obiettive da soddisfare e le finalità da perseguire¹² laddove, sempre per il rimettente, il rigore della disciplina positiva verrebbe ingiustamente sacrificato dinanzi alle non ragionevoli peculiarità del caso concreto, portato dal D. Lgv. n. 154 del 2013. E ciò si verificherebbe nella misura in cui viene operata una significativa compressione dei diritti acquisiti da coloro ai quali era stata riconosciuta la qualità di

¹⁰ Corte cost., sent. n. 377 del 1994. In detta sentenza la Corte rigettò il caso sottoposto in quanto l'inserimento dei fratelli e delle sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non poteva avvenire mediante una pronuncia additiva, postulando un bilanciamento di interessi implicante una valutazione complessa che, in mancanza di espresso riconoscimento legislativo, eccedeva i poteri della Corte stessa.

¹¹ Corte cost., sent. n. 264 del 2012.

¹² È sotto un siffatto profilo che i giudici di merito fanno riferimento alla sent. della Corte cost. n. 1130 del 1998.

erede e dai rispettivi aventi causa nell'ambito delle eredità apertesesi prima del riconoscimento di tale parificazione: compressione che, secondo i giudici di merito, *“non troverebbe ragionevole giustificazione all'interno dell'ordinamento, tenuto conto, in primo luogo, della pregressa giurisprudenza costituzionale che per lungo tempo ha legittimato la vigenza di un sistema caratterizzato da una parificazione soltanto tendenziale fra figli naturali e figli legittimi e ritenuto comunque conforme al principio di cui all'art.30 Costituzione, sicché, paradossalmente, l'applicazione retroattiva delle innovazioni in tema di soggetti chiamati alla successione legittima si traduce inevitabilmente in una negazione del fenomeno di naturale evoluzione (intesa in senso dinamico e progressivo) dei concetti costituzionali, in linea con la coscienza sociale, la legislazione ordinaria, la giurisprudenza di merito”*.

Anche nel caso delle presenti censure, i giudici della Consulta hanno ritenuto, correttamente, come priva di pregio giuridico la tesi del rimettente.

Orbene, alla luce sia dei lavori parlamentari che dell'intrinseco contenuto normativo, emerge come la novella del 2012 – e, evidentemente, anche la disciplina introdotta dal legislatore delegato all'art. 104 del D. Lgv. n. 154 del 2013 – risponda complessivamente all'esigenza di dare definitiva attuazione ai principi dettati dalla Costituzione relativamente ai rapporti familiari: segnatamente, al principio della parità di trattamento dei figli nati fuori del matrimonio, ex art. 30 Cost. Né, come abbiamo evidenziato poco sopra, la Corte cost. ha anche solo implicitamente legittimato l'inerzia del legislatore invitandolo, anzi, ripetutamente ad intervenire.

Sotto un diverso profilo, il legislatore nel momento in cui attribuisce a tutti i cittadini i diritti costituzionalmente garantiti, può dare rilievo alle condizioni personali dei destinatari del provvedimento e ciò, anche, eventualmente a scapito di altre categorie di soggetti – come, nella specie, i titolari di diritti acquisiti in virtù delle norme successorie previgenti – con il compimento di scelte discrezionali che si discostino o addirittura mutino sostanzialmente un precedente indirizzo politico.

L'art. 3 Cost., del resto, non esige che siano attribuiti a tutti i cittadini gli stessi diritti, ma richiede piuttosto che vengano riconosciuti ai singoli individui quei diritti fondamentali che la Costituzione garantisce in quanto condizioni necessarie per lo sviluppo della personalità. Così facendo, il principio di uguaglianza non risulta vulnerato qualora la legge introduca distinzioni che creino particolari condizioni di vantaggio in difesa di alcune categorie di cittadini, affinché questi ultimi possano godere dei diritti fondamentali previsti in Costituzione.

Ecco perché *in casu*, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, sono proprio gli artt. 2 e 3 Cost. a dare senso alla norma qui impugnata, in quanto diretta a rimuovere definitivamente dal nostro ordinamento ogni discriminazione tra i figli, fondata sul vincolo che lega i genitori e a farlo coinvolgendo più soggetti possibili, non potendosi evidentemente più “salvare” le chiamate all'eredità (dei “svantaggiati” parenti naturali) oramai passate in cosa giudicata o, magari, frutto di una precedente libera transazione tra le parti.

Ancora, con riferimento al principio di irretroattività delle leggi in materia civile – sancito dall'art. 11 delle Preleggi e che non ha valenza costituzionale, a differenza di quanto espressamente previsto in materia penale dall'art. 25, secondo co., Cost. – a ben vedere la Corte non ha inteso discostarsi dall'ormai pacifico solco interpretativo, ribadendo come al

legislatore non sia precluso emanare norme retroattive (tanto innovative quanto di interpretazione autentica) “*purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)*”¹³.

Peraltro, la possibile applicabilità del *ius superveniens* non è di certo un fatto nuovo, essendo stato avallato dalla nostra Corte cost. già con la risalente sent. n. 7 del 1963, in occasione della riconosciuta parziale illegittimità dell’art. 123 disp. att. c.c. del 1942, laddove si sottoponeva l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità proposta dai soggetti nati prima del primo luglio 1939 alla più penalizzante disciplina contenuta nel c.c. del 1865.

Siffatto intervento della Consulta pare aver segnato un vero e proprio punto di non ritorno nell’approccio al problema del regime transitorio delle normative in materia: infatti, da quel momento in poi, di fronte all’ulteriore erosione dei limiti alle azioni di riconoscimento si è privilegiata l’opzione per la retroattività del *ius superveniens*. In particolare, poco dopo la richiamata sentenza della Corte, si ebbe un intervento del legislatore che con L. n. 1047 del 1971 pose un nuovo *dies a quo* per il computo del termine ex art. 271 c.c. affinché anche i nati antecedentemente al primo luglio 1939 potessero avviare l’azione di riconoscimento secondo le più favorevoli norme del c.c. del 1942.

Anche in tal caso il legislatore, al fine di rimediare ad una palese ingiustizia sostanziale che, peraltro, per molto tempo si era protratta, riaprendo i termini, ha sanato una decadenza che poteva essersi verificata anche da parecchi anni.

Ed è un fatto come già allora l’approccio degli interpreti si manifestò nel senso di favorire il più possibile l’applicazione della nuova disciplina riaffermando, per ciò che in questa sede ci interessa, l’applicabilità della nuova disciplina anche ai giudizi in corso.

4. Il principio costituzionale della parificazione tra figli legittimi e figli naturali, tutelato ex art. 30 Cost., deve comunque prevalere sulla (presunta) stabilità delle posizioni ereditarie quesite, anche alla luce dell’art. 8 CEDU

A me sembra che l’ordinanza di rimessione del tribunale di Genova sia, in punto di diritto costituzionale, una forzatura. Essa sembra scaturire essenzialmente dal voler evitare l’applicazione retroattiva della norma al fine di non travolgere i diritti cristallizzati nelle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della riforma. Infatti, nel caso che ci occupa, coloro che confidavano di essere gli unici eredi avevano, *more tempore*, già disposto dei beni ereditari a favore di terzi soggetti che, a loro volta, avevano acquistato in buona fede.

Siffatta preoccupazione dei giudici di merito può cogliersi nel seguente passaggio dell’ordinanza: “...ed è sufficiente l’analisi della vicenda processuale oggetto del procedimento pendente davanti a questo Tribunale - in cui l’attore, originariamente escluso dalla successione, a seguito della novella è divenuto parente a fini successori della de cuius, legitti-

¹³ Corte cost., sentt. n. 264 del 2012 e n. 156 del 2014.

mato ad agire in petizione contro la precedente chiamata, la quale ha peraltro nel frattempo alienato a terzi il bene - per comprendere l'entità della frustrazione operata dalla disposizione di cui all'art. 104 d.lgs. n. 154/2013 sulle legittime aspettative di coloro ai quali si era devoluta l'eredità, da parte di soggetti che soltanto a far data dal 1° gennaio 2013 si sono visti riconoscere la qualità di parenti, anche a fini successori".

Ritengo, però, che una situazione di fatto, per quanto rilevante e potenzialmente foriera di complicazioni sotto il profilo della sicurezza della circolazione dei beni, non possa considerarsi prevalente sulla corretta lettura e valorizzazione degli artt. 2 e 3 Cost., la quale suggerisce che vengano sostanzialmente, appunto ex art. 3, co. 2, Cost., discriminati quanti minori soggetti possibili, rendendosi così ragionevole l'estensione applicativa portata dall'art. 104 del D. Lgv. n. 154/2013.

Se in altri contesti – come, ad es., quelli riferibili alle situazioni patrimoniali – la tutela degli affidamenti in linea di principio non pare incontrare degli interessi contrapposti che ne comportino il sacrificio, la tipologia delle situazioni soggettive delle quali qui si discute, con la loro idoneità a incidere in maniera così penetrante sulla vita delle persone, fa sì che nell'ambito dei rapporti personali nella famiglia il giudizio di ragionevolezza debba guardare non solo e non tanto al rispetto formale degli affidamenti, quanto piuttosto ai concreti effetti della successione di norme. Ciò comporta la necessità di guardare a quanto il *ius superveniens* sia maggiormente conforme alle aspirazioni dell'ordinamento.

In altre parole, mi pare assuma rilievo essenziale la sostanza della disciplina e non la forma, non dimenticandosi come siffatta, retroattiva, parificazione dei figli sia riconosciuta già da tempo come un valore coerente anche al bene della *vita familiare*, ex art. 8 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nel senso della sua tutelabilità anche con riguardo alla famiglia costituita fuori dal matrimonio.

Emblematica, sul punto, fu la ben nota *sentenza Marckx contro Belgio* del lontano giugno 1979 ove la Corte ha, sin da allora, esteso la nozione di *vita familiare* di cui all'art. 8 CEDU anche alla famiglia non legittima che, nel caso di specie, era costituita dalla madre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio¹⁴.

In particolare, in siffatto caso la Corte europea ha ricordato che la giurisprudenza europea sull'art. 8 non distingueva la famiglia legittima da quella illegittima, perché tale discri-

¹⁴ Anche se non con specifico riferimento ai diritti successori, sull'interpretazione estensiva data all'art. 8 CEDU si vedano le famose pronunce della Corte sul caso *Keegan c. Irlanda*, dove nella sentenza del maggio 1994 la Corte insegnava che la nozione di famiglia di cui all'art. 8 non doveva considerarsi confinata alle relazioni fondate sul matrimonio, potendo oltrepassare i legami familiari quando le parti si trovavano a convivere fuori dal matrimonio; nel caso *X., Y. e Z. c. Regno Unito*, dove nella sentenza dell'aprile 1997, la Corte europea ribadiva che la nozione di *vita familiare* non era limitata alle coppie sposate dovendosi, semmai, accertare con rigore l'esistenza di una autentica (e non di comodo), stabile relazione affettiva, rinvenendola nel caso di una convivenza tra un transessuale, la compagna e la figlia nata dalla loro unione; nel caso *Jaremowicz c. Polonia* del gennaio 2010 e, infine, nella famosa sent. dell'aprile 2010 *Moretti e Benedetti c. Italia*, dove veniva ribadito ancora una volta che l'art. 8 doveva trovare applicazione anche rispetto a legami familiari di fatto, in presenza di vincoli di natura affettiva.

minazione si sarebbe rivelata incompatibile con i termini “*ogni persona*” che si trovano nel testo della disposizione. L’interpretazione ampia dell’art. 8, peraltro, risultava asseverata dall’art. 14 che vietava ogni discriminazione basata sulla nascita. Pertanto, concludeva la Corte che la ricorrente era stata vittima di una violazione dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 14, perché la legge limitava la sua possibilità di ereditare beni dalla madre ed escludeva ogni diritto ereditario sulle proprietà della famiglia materna.

Ritengo, conclusivamente, che nel nostro ordinamento, oggi più di ieri non vi sia motivo per discostarsi dal citato orientamento sovranazionale, dovendosi ritenere che le premure dei giudici di merito, protese a tentare di risolvere le singole questioni di fatto che si dibattono nei tribunali, non possano trovare soluzione se non dando concretezza agli artt. 2 e 3 Cost., da leggere nel loro più ragionevole senso ossia quello estensivo-inclusivo e non (come proposto *in casu* dal tribunale rimettente) restrittivo-esclusorio.